BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
25.11.2026 14:36:28 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
25.11.2026 15:47:10 UTC

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026
454/2026/R/TLR

ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADEGUAMENTO DEL VINCOLO DI SALVAGUARDIA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ HERA S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 638/2023/R/TLR

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, 2012/27/UE e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ottobre 2023, 2023/2413;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr), e il relativo Allegato A (di seguito: MTL-T);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr e il relativo Allegato D;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 580/2025/R/tlr (di seguito: deliberazione 580/2025/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare, l'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l'Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i predetti poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nella prospettiva di una maggiore trasparenza del servizio e tutela dell'utente;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall'Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- il metodo tariffario transitorio (MTL-T) prevede l'applicazione di un vincolo ai ricavi basato sul cosiddetto "costo evitato" oppure, in alternativa, di un vincolo di salvaguardia, definito al comma 7.1, che prevede l'applicazione delle tariffe applicate anteriormente all'intervento regolatorio, ridotte di un coefficiente pari a 0,9;
- il comma 7.6 dell'MTL-T prevede che gli esercenti delle reti in esercizio prima dell'avvio della regolazione possano presentare all'Autorità un'istanza di adeguamento del vincolo di salvaguardia, qualora l'applicazione di tale vincolo non consenta la copertura dei costi di erogazione del servizio;
- ai sensi dei commi 7.6 e 7.7 dell'MTL-T, l'istanza di cui al precedente alinea deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e deve essere corredata della seguente documentazione:
  a) i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni;
  b) una relazione che evidenzi la mancata copertura strutturale dei costi di erogazione del servizio;
- ai sensi del comma 7.8 del MTL-T, l'Autorità, nel caso di accettazione dell'istanza, incrementa il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione, di cui al comma 7.1 dell'MTL-T, fino a un valore massimo pari a 1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Hera S.p.A. (nel seguito, anche, Hera), con comunicazione del 28 maggio 2026 (prot. Autorità A/39365 del 29 maggio 2026), successivamente integrata con comunicazione dell'8 giugno 2026 (prot. Autorità A/42592 di pari data), ha presentato all'Autorità istanza di adeguamento del vincolo di salvaguardia;

- con comunicazione del 25 giugno 2026 (prot. Autorità P/46839 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa società con comunicazione del 17 luglio 2026 (prot. Autorità A/52135 di pari data);
- con comunicazione del 18 settembre 2026 (prot. Autorità P/71251 di pari data) sono stati richiesti alla società ulteriori dettagli e informazioni tecnici ed economici, forniti dalla stessa società con comunicazione del 9 ottobre 2026 (prot. Autorità A/77643 di pari data).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le reti di teleriscaldamento gestite dalla società Hera sono entrate in esercizio prima dell'entrata in vigore dell'MTL-T;
- l'analisi della documentazione inviata ha evidenziato la presenza di criticità strutturali nella copertura dei costi di erogazione del servizio per i sistemi di teleriscaldamento gestiti dalla società Hera.

RITENUTO CHE:

- sia conseguentemente necessario accogliere l'istanza di adeguamento del vincolo di salvaguardia presentata dalla società Hera S.p.A. ai sensi del comma 7.6 dell'MTL-T, fissando, per l'anno 2026, il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione di cui al comma 7.1 dell'MTL-T pari a uno (1)

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di adeguamento del vincolo di salvaguardia presentata dalla società Hera S.p.A. ai sensi del comma 7.6 dell'MTL-T, rideterminando, per l'anno 2026, il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione di cui al comma 7.1 dell'MTL-T in un valore pari a uno (1);
2. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua